

## OSSERVAZIONE RELATIVA AGLI USI CIVICI DEL COMUNE DI FORNACE

Con parere prot. n. S110/10/19004/2.4/1-09 del 28 gennaio 2010 la Conferenza dei Servizi prevista dalla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 recante “Nuova disciplina dell’Amministrazione dei beni di uso civico” si è espressa in merito alla variante di assestamento del P.R.G. di Fornace per quanto riguarda la disciplina dei beni di uso civico.

Le uniche note problematiche evidenziate, sono quelle relative alle varianti contraddistinte nella cartografia di raffronto del P.R.G. con il numero 3 e con il numero 4.

Riguardo alla prima (num. 3) si rinvia alle considerazioni espresse nelle controdeduzioni al parere della C.U.P..

Riguardo alla seconda (punto 4) si esprimono di seguito alcune considerazioni.

**1.** Il Piano identifica nelle cartografie di progetto la viabilità agricola e forestale, prevista nei Piani forestali e montani a sensi della legge 11/2007.

Scopo del Piano infatti, anche al fine di un corretto approccio progettuale alla zonizzazione del territorio, è quello di riportare in carta tutte le principali opere di infrastrutturazione del territorio fra le quali, a buon diritto, sono comprese pure le principali strade forestali e di miglioramento fondiario.

Oltre a ciò, la viabilità in generale e quella forestale in particolare, costituiscono elementi di riferimento fondamentali nella gestione operativa del processo di Piano, rappresentando utili elementi fisici per la definizione di aree con destinazione d’uso omogenea nonché per la redazione di progetti d’infrastrutturazione del territorio.

Tra l’altro, l’indicazione della viabilità rurale e forestale principale esistente è già stata recepita in altri Piani Regolatori approvati nel recente passato, quali Palù del Fersina e Frassilongo.

Si tratta quindi della conferma d’un coerente percorso di pianificazione, volto a cercare l’omogeneità delle rappresentazioni grafiche e dell’apparato normativo tra piani appartenenti a Comuni limitrofi o zone consimili per contesto morfologico, territoriale, linguistico, storico architettonico e culturale.

D’altro canto, la legge provinciale succitata assegna proprio ai Comuni il compito di individuare e classificare “...*le strade forestali adibite all’esclusivo servizio dei*

*boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco...*" (art. 100 L.P. 11/2007).

Quale miglior strumento del Piano Regolatore, dunque, per confermare e rafforzare il ruolo attribuito al Comune in materia, evidenziando la situazione della viabilità forestale principale che tra l'altro incide in vari modi con la destinazione d'uso del territorio e con tutto il sistema delle infrastrutture? Sistema che interagisce a sua volta in modo incisivo con l'assetto del territorio e con la pianificazione urbanistica.

L'individuazione nel P.R.G., anche per effetto delle più complesse procedure di modifica, rinforza le scelte del Comune, ad esso attribuite nella materia delle infrastrutture provinciali dalla legge 11/2007 citata in precedenza.

**2.** A tutto ciò si affianca poi la necessità di assicurare omogeneità e coerenza nel sistema di pianificazione di Comuni contermini o facenti parte di zone vaste contraddistinte da caratteristiche consimili.

Alcuni dei Piani approvati recentemente e già citati in precedenza, hanno individuato sulle Carte di Piano la viabilità forestale. In quel frangente, tra l'altro, gli Uffici provinciali non criticarono tale inclusione, salvo osservare in merito all'eventuale potenziamento o alla nuova previsione di tali tipologie di viabilità. Il parere C.U.P. in merito alla variante generale del P.R.G. di Palù del Fersina recita testualmente: *"...Per quanto riguarda invece la viabilità forestale riportata in cartografia, non si condivide la possibilità di potenziamento e/o nuova realizzazione in quanto si tratta di viabilità non aperta al pubblico transito e pertanto si richiama l'art. 71 della L.P. 22/91 che regola specificamente questa tematica...."*

La conferma di questa linea anche per il Comune di Fornace renderebbe assai più facile anche la gestione operativa del P.R.G. da parte degli organismi preposti alla valutazione dei singoli progetti, che disporrebbero così di strumenti urbanistici coerenti con quelli di altri Comuni nell'ambito della Comunità Comprensoriale.

**3.** Infine, lo stralcio della viabilità forestale nella fase della seconda adozione potrebbe determinare problemi per gli aspetti urbanistici. La viabilità in questione, infatti, non si riduce a qualche tratto sterrato nell'interno delle zone boschive, ma costituisce spesso il limite tra destinazioni di zona diverse fra loro e diverse dalla

destinazione a bosco nonché tra aree a tutela ambientale o agricole individuate dal P.U.P.

Vi sono, ad es., aree boschive che nel P.R.G. hanno una destinazione agricola, oppure a parco, oppure ancora attrezzature pubbliche. Lo stralcio della viabilità, nel caso in cui quest'ultima rappresenti il limite fra aree con diversa destinazione di zona, non sarebbe affatto influente poiché occorrerebbe rideterminare il nuovo limite di zona rispetto allo spazio occupato in precedenza dalla viabilità forestale stralciata e quindi decidere quale delle aree limitrofe dovrà essere ampliata, nella precedente fascia di occupazione della strada, rispetto all'altra che si conserverà imm modificata.

Tuttavia, premesso tutto ciò ed in seguito ad ulteriori incontri con funzionari provinciali, si recepisce l'osservazione della Conferenza dei servizi stralciando dalle Carte del Piano la viabilità forestale e rurale.

Si propone peraltro di integrare lo specifico articolo delle Norme di Attuazione, aggiornando i contenuti alla L.P. 11/2007.

Le Norme saranno quindi integrate nel modo seguente:

## **Titolo 12°**

### **ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA'**

#### **Art. 62**

##### **Viabilità**

*(3) Il P.R.G. divide la viabilità in quattro categorie:*

- a) strade di III categoria: trattasi della viabilità di grande interesse provinciale individuabile con la S.P. n. 71 "Fersina-Avisio"
- b) strade di IV categoria: trattasi della viabilità di minore interesse provinciale individuabile con la S.P. n. 104 "Delle Quadrate";
- c) strade locali (altre strade): trattasi di tutte le strade di collegamento delle principali località del territorio comunale e della rete viabile interna alle zone di espansione. In questa categoria ricadono tutte le strade di interesse pubblico non individuabili nelle altre tre categorie;
- d) strade rurali e boschive: trattasi della viabilità minore comunale **non evidenziata in cartografia**, avente particolari limitazioni al traffico e comprendente le:
  - strade ad uso esclusivo di accesso ai fondi agricoli;
  - strade forestali **con divieto di transito ai sensi della L.P. 23.11.1978 n. 48 principali esistenti, individuate e classificate a sensi della L.P. 11/2007 e s.m.i. e soggette alla disciplina specifica prevista dalla suddetta legge;**
  - strade provviste di specifica segnaletica stradale che limiti il transito ai soli autorizzati (residenti, proprietari dei fondi, ecc.).